



# Comune di Pradalunga (BG)

*Paese delle pietre coti*

**C.C. n. 55 del 22-12-2022**

COPIA

Oggetto:

**CONFERMA PIANO FINANZIARIO TARI 2023 E TARIFFE ANNO 2023**

## ***VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE***

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di dicembre alle ore 19:30 in Pradalunga, nel Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Pres.		Pres.
VALOTI NATALINA ELENA	P	ROSSI DARIO	P
PERSICO WILLIAM	P	ROSSI MANUEL	P
AZZOLA EMANUELE GIOVANNI	P	SCURI LUCA	P
BERTOLI GIANCARLO	P	ZAMBELLI ANDREA	P
CARRARA PAOLA	P	BANI ILEANA	P
MADASCHI MARIA GIULIA	P	SPINELLI FABIO	P
MISMETTI MASSIMO	P		

Sono così presenti n. 13 su 13 Consiglieri assegnati e in carica.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VALLI Dott. STEFANO che redige il presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco - VALOTI NATALINA ELENA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.



# Comune di Pradalunga (BG)

## *Paese delle pietre coti*

L'Assessore al bilancio William Persico comunica che le tariffe Tari sono state determinate sulla base del piano finanziario 2023, approvato a marzo, il cui importo totale è di € 278.841 (nell'anno 2022 era pari a € 274.450).

Le tariffe sono state determinate su un importo di € 247.040, mentre la differenza è rappresentata dai sacchi rossi.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, ovvero la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013 prevede, in relazione alla tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13.01.2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- la legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14.11.1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza"*;

PREMESSO che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre:

- *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" (lett. f);*
- *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti (lett. c);*
- *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
- *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi";*



# Comune di Pradalunga (BG)

## *Paese delle pietre coti*

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31 ottobre 2019 di ARERA, riguardante i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, ed approvazione “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 riguardante misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa alla dozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto delle emergenze epidemiologiche da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.

RICHIAMATA poi la deliberazione ARERA n. 363/2021 con riferimento alla procedura di approvazione del Piano la quale all’art. 7 dispone che:

- il Gestore predispone il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; Il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale ed è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;



# Comune di Pradalunga (BG)

## *Paese delle pietre coti*

- l'Organismo competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

PRESO ATTO che “*l'ente territorialmente competente*” è definito dall'ARERA nell'allegato A) alla citata deliberazione, come “*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*”;

DATO ATTO che in Regione Lombardia l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito e, pertanto, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla delibera ARERA sono svolte dal Comune;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30.12.2021, N. 228, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27.12.2013, n. 147, possono approvare i Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

### RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della Legge n. 208/2015 il quale prevede che a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;
- la deliberazione n. 3632021, con la quale ARERA prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare, per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità, ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A);

DATO ATTO che la società pubblica, partecipata dal Comune di Pradalunga, Serio Servizi Ambientali srl è affidataria “*in house*” del Servizio rifiuti di questo Ente, unitamente ai Comuni di Nembro, Alzano Lombardo e Ranica;

RICHIAMATA la precedente DCC n.16 in data 24/03/2022 ad oggetto “*Determinazione dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023.*”, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 24.03.2022 con la quale si procedeva all'approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio gestione rifiuti 2022-2025;

VISTO che è confermato il Piano Economico Finanziario del servizio gestione rifiuti del 2023 per un valore totale di euro 278.841,00;



# Comune di Pradalunga (BG)

## *Paese delle pietre coti*

ATTESO, pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che:

- il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2023 ammonta ad € 278.841,00= e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari a €169.609,00 =, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 109.232,00 =;
- il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui all'art. 4 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA n. 363/2021, prevede per il Comune di Pradalunga un incremento della misura massima del 1,6%;
- le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2023, così come rappresentate nell'allegato 1, a seguito della rimodulazione, ammontano ad un importo inferiore rispetto all'importo massimo determinato e pertanto il limite alla variazione delle entrate tariffarie risulta rispettato;

VISTI:

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;

Con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti

## **D E L I B E R A**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di confermare , il Piano Economico Finanziario (PEF) 2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 24.03.2022 del Comune di Pradalunga, elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363 del 03/08/2021, il cui costo complessivo del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2023 ammonta ad €278.841,00 = dando atto che l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari a € 169.609,00=, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 109.232,00.
3. Di approvare per l'anno 2023, le tariffe TARI fissando la percentuale dei costi per le utenze non domestiche nella misura del 16,82% e per le utenze domestiche nella misura dell' 83,18%:
  - Tariffe relative alla parte fissa e alla parte variabile per le utenze domestiche sulla base dei coefficienti previsti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa a tali utenze come previsto nell'allegato alla presente deliberazione;



# Comune di Pradalunga (BG)

## *Paese delle pietre coti*

- Tariffe relative alla parte fissa e variabile per le utenze non domestiche sulla base dei coefficienti previsti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa a tali utenze come previsto nell'allegato alla presente deliberazione;
- 4. Di confermare il costo dei sacchi come segue:
  - a. sacco rosso grande 110 litri € 1,40 cadauno;
  - b. sacco rosso piccolo 45 litri € 0,60 cadauno;
- 5. Di prendere atto che la tariffa copre costi per un totale di euro 247.040,00 e che la parte residua dei costi relativi allo smaltimento e parte del trasporto degli indifferenziati sarà coperta dall'introito della vendita dei sacchi rossi alle tariffe stabilite nel punto 4;
- 6. Di dare altresì atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 5%;

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", viene dichiarata immediatamente eseguibile, con voti unanimi favorevoli, resi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.



# Comune di Pradalunga (BG)

*Paese delle pietre coti*

Il Presidente  
**F.to VALOTI NATALINA ELENA**

Il Segretario Comunale  
**F.to Dott. STEFANO VALLI**

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.  
Addì, 21-01-2023

L'Istruttore Amministrativo Delegato  
*Dott. Fabio Salvi*

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*